SEGRETERIA PROVINCIALE
GORIZIA

Periodico di opinione, informazione e critica sindacale edito, stampato e riprodotto in proprio dalla Segreteria SAP di Gorizia

L'Opinione del SAP

SPECIALE CONTRATTO SETTEMBRE 2007

Editoriale

di Angelo Obit - Segretario Provinciale SAP

Non dispiace la definizione affibbiateci nell'ultimo editoriale del SIULP, anche se ci sentiamo più un "Sindacato in opposizione".
In opposizione a tutti coloro che non vogliono riconoscere la particolarità e la specialità della nostra professione.
***La professione sindacale, intesa come quella di assemblare pezzi di realtà in un puzzle sul quale viene incollata l'immagine "buonista" che si cerca di riassettare con la dietrologia, non ci appartiene*.**
Ecco quindi perché l'espressione "Sindacato in opposizione" rende sufficientemente bene la realtà dell'azione del SAP.
Magari nel loro editoriale intendevano opposizione politica e, a comprova delle loro affermazioni, citano la nostra manifestazione contro la finanziaria del 5 dicembre 2006. Costoro dimenticano che il SAP è l'unico sindacato sceso in piazza contro il Governo Berlusconi. Era il giorno di ferragosto 2005, organizzammo la manifestazione per protestare contro il mancato proseguo dell'iter del Riordino delle Carriere, denunciato nel convegno pubblico del 13 luglio 2005. Convegno nel quale l'Onorevole Violante ottenne il favore e il plauso della platea quando affermò che in Italia vi erano due categorie da valorizzare: le Forze dell'Ordine e gli insegnanti. Peccato non lo abbia poi sostenuto con la finanziaria 2007. Invero ricordiamo che chi afferma oggi che il SAP è un sindacato d'opposizione allora scese in piazza nelle numerose manifestazioni organizzate da CIGL, CISL e UIL, ***in un "collettivo di bandiere" con simboli non equivoci di appartenenza politica***, contro l'azione del Governo Berlusconi.
Manifestavano per i diritti collettivi dei "lavoratori" messi in pericolo dalla politica governativa.
Il 15 agosto con la manifestazione nazionale in Roma, il SAP non lamentò il trattamento delle c.d. tute blu ma l'insabbiamento del riordino delle carriere.
Invero, forse a seguito della manifestazione del SAP, il progetto venne licenziato dalle varie commissioni e approdò alla Camera dei Deputati. Nacque così allora il "cartello dei sette" per osteggiare il provvedimento dal costo di un milione di euro. Il progetto, nonostante l'ostruzionismo attuato dall'allora opposizione e dal cartello dei sette venne licenziato dalla Camera dei Deputati. Poi non ci furono i tempi per approvarlo al Senato, dove ancora giace all'esame delle commissioni. Ma poi nemmeno del riordino si trattava ma piuttosto di una ampia legge delega al Governo per farlo.
Tra le loro argomentazioni c'era quella che il riordino era finanziato solo in parte e la copertura finanziaria avrebbe dovuto essere ricercata nelle prossime manovre economiche di bilancio dello Stato.
Allora, anche se già attuata con la parametrazione la cui esigenza venne approvata senza una lira nel 2001 (legge 86 del 29 marzo 2001 – alla soglia elettorale), era un scandalo ma poi è quello messo in pratica ora con l'accordo Governo - CGIL, CISL e UIL per il contratto dei pubblici dipendenti tra i quali hanno ricompresso le forze dell'ordine. Copertura che andrà reperita con la finanziaria successiva (2008). Evidentemente allora non era così impossibile.
Quanto ai paventati rischi tra cui quelli di chiusura delle Questure rammentiamo all'editorialista che controllando meglio i tempi noterebbe che tutti i "pericoli" denunciati con la manifestazione del SAP, solo successivamente, con emendamenti parlamentari e poi governativi, sono stati rimossi. Soltanto nella primavera scorsa, poi, gli incrementi del pubblico impiego sono stati allineati al tasso di inflazione programmata, successivamente alla "scoperta" del tesoretto da spendere, senza peraltro corrispondere gli arretrati.

Pubblichiamo il testo del contratto sottoscritto il 31 luglio scorso con commenti, raffronti e proiezioni della Segreteria Provinciale

Quadriennio normativo 2006 - 2009
Biennio economico 2006 - 2007

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE.

1. *Ambito di applicazione e durata.*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

2. *Nuovi stipendi.*

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	11,13	23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	10,72	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	9,88	20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	10,05	21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	9,86	20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	9,49	19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	9,20	19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	8,96	18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	9,09	19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	8,92	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	8,62	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	8,33	17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	8,42	17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	8,27	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	8,01	16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	7,75	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	7,51	15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	16,50	23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	15,90	22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	14,66	20.763,02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	14,91	21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	14,63	20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	14,08	19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	13,64	19.321,68

Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	13,28	18.815,27
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	13,48	19.087,95
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	13,23	18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	12,79	18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	12,35	17.490,80
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	12,49	17.685,57
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	12,27	17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	11,88	16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	11,50	16.283,19
Agente e qualifiche equiparate	101,25	11,14	15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

3. *Effetti dei nuovi stipendi.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'ar-

ticolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

4. *Indennità pensionabile.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 22-0, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	699,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

Apriamo i commenti con un ragionamento. L'ultimo incremento delle nostre retribuzioni risale al mese gennaio 2005.

Ma € 2.024.96 lordi percepiti da un Assistente Capo il 1° gennaio 2005 a quanto corrispondono il 1° agosto 2007? Per saperlo ci siamo affidati alle tabelle ISTAT della rivalutazione monetaria. Il 1° agosto 2007 valgono € 1.926.38 lordi.

Perché sia salvo il potere d'acquisto, lo stipendio al 1° agosto 2007 dovrebbe essere incrementato del 5,1%.

Invece dal 1° settembre 2007 il contratto prevede un incremento del 4,2%.

Un ulteriore 0,48% arriva in ottobre.

Ma analizziamo gli incrementi a regime dal mese di ottobre 2007 che il "cartello dei sette" quantifica in €.124,30.

QUALIFICHE	Numero operatori delle 5 forze di Polizia nella qualifica	Incremento lordo al 1° ottobre 2007	Totale spesa riferita agli operatori nella qualifica
Vice Questore Aggiunto	903	140,50	126.871,50
Commissario Capo	2309	135,53	312.938,77
Commissario	1231	130,75	160.953,25
Vice Commissario	770	125,36	96.527,20
Isp. Superiore S.u.p.s. Sost. Comm.	8809	130,45	1.149.134,05
Isp. Superiore S.u.p.s. (8 anni nella Qualifica)	12915	127,48	1.646.404,20
Isp. Superiore S.u.p.s.	4698	125,35	588.894,30
Ispettore Capo	34860	120,60	4.204.116,00
Ispettore	10990	116,80	1.283.632,00
Vice Ispettore	3322	113,64	377.512,08
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)	2634	115,43	304.042,62
Sovrintendente Capo	7199	113,51	817.158,49
Sovrintendente	20512	109,51	2.246.269,12
Vice Sovrintendente	23834	106,01	2.526.642,34
Assistente Capo (8 anni nella Qualifica)	25027	105,98	2.652.361,46
Assistente Capo	41318	104,27	4.308.227,86
Assistente	51458	100,50	5.171.529,00
Agente Scelto	44312	96,83	4.290.730,96
Agente	28176	98,96	2.788.296,96
TOTALE	**325.277**		**35.052.242,16**

Per calcolare l'aumento medio dividiamo la spesa complessiva pari a € 35.052.242,16 per il numero di operatori delle cinque forze di polizia 325.277.

Otteniamo l'importo di € 107,76.

Ci piacerebbe capire come il "cartello dei sette" abbia calcolato l'incremento di € 124,30

Ma non è ancora così perché il nostro Assistente Capo, percepisce oggi nella sua busta paga una indennità di vacanza contrattuale pari a € 12,20 (l'articolo 2 comma 5 recita che assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale). Per sapere l'incremento definitivo (quello che interessa) rispetto all'attuale, delle sua busta paga dobbiamo sottrarre gli importi di cui alla seguente tabella:

QUALIFICHE	Numero operatori delle forze di Polizia nella qualifica	Incremento lordo al 1° ottobre 2007	Totale spesa riferita agli operatori nella qualifica
Vice Questore Aggiunto	903	16,42	14827,26
Commissario Capo	2309	15,81	36505,29
Commissario	1231	15,21	18.723,51
Vice Commissario	770	14,58	11.226,60
Isp. Superiore S.u.p.s. Sost. Comm.	8809	15,21	133.984,89
Isp. Superiore S.u.p.s. (8 anni nella Qualifica)	12915	14,83	191.529,45
Isp. Superiore S.u.p.s.	4698	14,56	68.402,88
Ispettore Capo	34860	14,01	488.388,60
Ispettore	10990	13,57	149.134,30
Vice Ispettore	3322	13,21	43.883,62
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)	2634	13,41	35.321,94
Sovrintendente Capo	7199	13,16	94.738,84
Sovrintendente	20512	12,72	260.912,64
Vice Sovrintendente	23834	12,28	292.681,52
Assistente Capo (8 anni nella Qualifica)	25027	12,42	310.835,34
Assistente Capo	41318	12,20	504.079,60
Assistente	51458	11,82	608.233,6
Agente Scelto	44312	11,44	506.929,28
Agente	28176	11.08	312.190,08
TOTALE	**325.277**		**4.082.529,00**

Per sapere l'incremento medio da ottobre 2007 dobbiamo quindi sottratte ulteriori € 12,55 (4.082.529,00 : 325.277= 12,55).

Incremento medio quindi pari a € 95,41. Un cifra non strombazzata ma ottenuta con calcolo matematico evidente, ben inferiore ai € 124,30 annunciati dal "cartello dei sette"

Ma l'aumento medio non dice ancora nulla, perché quando lo spieghiamo la domanda che ci viene posta è: quanto sarà l'incremento reale nelle nostre tasche?

In questo a causa delle aliquote fiscali il discorso si fa più complesso ma possiamo riassumerlo nella seguente tabella. Nella stessa indichiamo anche l'importo netto con l'avvertenza che potrebbe essere superiore di qualche euro solo qualora l'anzianità di servizio sia più elevata di 22 anni per effetto della maggiore Retribuzione Individuale di Anzianità

QUALIFICHE	Incremento lordo dal 1° ottobre 2007 comprensivo di indennità di vacanza contrattuale	Indennità di vacanza contrattuale già percepita in busta paga	Incremento lordo busta paga ottobre 2007 rispetto ad agosto 2007	Incremento di cui alla colonna precedente calcolato al netto
Vice Questore Aggiunto	140,5	16,42	124,08	79,4112
Commissario Capo	135,53	15,81	119,72	76,6208
Commissario	130,75	15,21	115,54	73,9456
Vice Commissario	125,36	14,58	110,78	70,8992
Isp. Superiore S.u.p.s. Sost. Comm.	130,45	15,21	115,24	73,7536
Isp. Superiore S.u.p.s. (8 anni nella Qualifica)	127,48	14,83	112,65	72,096
Isp. Superiore S.u.p.s.	125,35	14,56	110,79	70,9056
Ispettore Capo	120,6	14,01	106,59	68,2176
Ispettore	116,8	13,57	103,23	66,0672
Vice Ispettore	113,64	13,21	100,43	64,2752
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)	115,43	13,41	102,02	65,2928
Sovrintendente Capo	113,51	13,16	100,35	64,224
Sovrintendente	109,51	12,72	96,79	61,9456
Vice Sovrintendente	106,01	12,28	93,73	59,9872
Assistente Capo (8 anni nella Qualifica)	105,98	12,42	93,56	59,8784
Assistente Capo	104,27	12,2	92,07	58,9248
Assistente	100,5	0,52	99,98	63,9872
Agente Scelto	96,83	11,44	85,39	54,6496
Agente	98,96	11,08	87,88	56,2432

Capitolo arretrati

**Nel comunicato del cartello scrivono € 450,00 di arretrati medi.
Cifra che sono assolutamente fuori dalla realtà.**

Se consideriamo che il solito Assistente Capo nel mesi di aprile, maggio e giugno 2006 ha percepito quale indennità di vacanza contrattuale l'importo di € 8,54, dal mese di luglio 2006 l'importo di € 12,20, l'arretrato è legato solamente alla Retribuzione Individuale di Anzianità. Emolumenti di qualche euro al lordo.

Capitolo lavoro straordinario

Il mercato del lavoro è vincolato dalla disposizione dell'articolo 2108 del Codice Civile che prevede una maggiorazione della retribuzione per il lavoro straordinario rispetto a quella dovuta per quello ordinario. Maggiorazione che nella quasi totalità delle categorie si attesa al 30%.
In ragione della specificità del nostro contratto di lavoro, ciò che automatico per tutti perchè venga applicato alle Forze di Polizia deve essere recepito con apposita norma di legge. L'articolo 5 delle legge 150/87, che è stato abrogato il 1° gennaio 2002, prevedeva una maggiorazione per il lavoro straordinario già inferiore a quella delle altre categorie, pari cioè al 15% della retribuzione ordinaria.
Per effetto di tale abrogazione oggi il lavoro straordinario e remunerato con importi inferiori rispetto all'ordinario.

Qualifica	Retribuzione lorda per ora di lavoro ordinaria	Retribuzione lorda per ora di lavoro straordinaria	Differenza tra lavoro ordinario e straordinario
Agente	11,87479	9,65	-2,22479
Agente Scelto	12,36707	9,65	-2,71707
Assistente	12,96183	9,65	-3,31183
Assistente Capo *	13,61156	9,65	-3,96156
Vice Sovrintendente	14,10568	10,26	-3,84568
Sovrintendente	14,66952	10,26	-4,40952
Sovrintendente Capo *	15,11764	10,74	-4,37764
Ispettore Capo	15,94402	11,21	-4,73402
Ispettore Superiore *	16,28555	11,71	-4,57555
Sostituto Commissario	16,81199	11,71	-5,10199
Commissario Capo	17,77712	12,27	-5.50712
Vice Questore Aggiunto	18,35630	13,48	-4,87630
* con meno di otto anni nella qualifica			

Chi si avvantaggia nel tenere l'importo dello straordinario inferiore a quello della retribuzione ordinaria?
Chi vuole sottopagare il lavoro delle Forze di Polizia per averle sempre disponibili a basso costo?
Dicono che non c'erano i fondi per il lavoro straordinario come in effetti non ci sono.
Avrebbero assorbito molta parte dello stanziamento riservato al contratto. Le Forze dell'ordine a differenza di altre categorie ricorrono il lavoro straordinario quindi la sua maggiorazione ha un costo rilevante.
Ma una soluzione ci sarebbe; non hanno pensato che lo straordinario potrebbe raggiungere una maggiorazione pari al 30% delle retribuzione ordinaria, fissando i nuovi limiti individuali non più a 55 ore ma a 30/35 ore. Non perderemmo nulla nelle nostre retribuzioni.
E' l'Amministrazione che perderebbe in termini di disponibilità e prestazioni. Il Sindacato fa gli interessi dei colleghi. Pensate prendere con 30/35 ore quello che oggi viene percepito con 55 ore.

Proprio tale sfruttamento del lavoro straordinario fa si che oggi un impiegato civile classificato in qualifica esecutiva B2 (archivista) percepisca più per un ora straordinaria che un Assistente Capo della Polizia di Stato. L'unica ragione sta nel fatto che le ore straordinarie non hanno un costo quindi possono essere incrementate. Il non costo deriva dal fatto che normalmente non le fa perché non necessarie.

Guardate la comparazione:

Qualifica	Retribuzione mensile fissa al lordo	Costo per ora di lavoro	Retribuzione per ora straordinaria diurna
Area B2	1.558.89	9,97	10,89
Assistente Capo	2.129,24	13,61	9,65

Visto la differenza? L'impiegato civile di area B2 percepisce € -3,64 quale retribuzione oraria ordinaria e €.1,24 quale retribuzione oraria straordinaria rispetto ad un Assistente Capo della Polizia di Stato.

Abbiamo visto l'incremento medio è diverso da quella del volantino
L'arretrato è praticamente assente
Siamo sottopagati per il lavoro straordinario

Le nostre retribuzioni, sono in perdita ci viene dato il 4,68% ad ottobre contro i 5,1% necessari per il loro riallineamento al 1° agosto 2007. E nel percorso sino a settembre/ottobre quanto abbiamo ancora perso?
Ma il cartello dei sette quelli "dell'altro che favole" insiste … è un buon contratto

5. *Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Calcolando che lo stanziamento complessivo delle cinque forze di polizia si è incrementato di € 34.089.000,00, dovesse cadere a pioggia per l'annualità del 2007, saremmo bagnati con € 107,80. Pari a 0,28 centesimi al giorno

6. *Trattamento di missione*

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
(Ecco le disposizioni dell' articolo 6 comma 4 DPR 254/99 In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.)

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. **(NOVITA')**

7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur a-

vendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.

10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di e 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

Inseriti il comma 4° e 6°. L'indennità di oraria di € 6 prevista dal comma 7, è così determinata da 1 settembre 2002. In base alla rivalutazione ISTAT il 1° agosto 2007 dovrebbe essere parti a € 6,60
Rimborso forfetario per 24 ore di missione fissato in € 110 contro i € 100 previsti dal 1 settembre 2002. Novità è previsto nella misura di € 50,00 per prosecuzioni di missioni non inferiori alle 12 ore.
Rimborso per i pasti fermi al gennaio 1996 cioè in € 22,25 per un pasto e € 44,26 per due pasti (oggi per avere lo stesso valore dovrebbero essere pari a € 28,29 e € 56,26 euro)
Indennità giornaliera di missione fissata in 20,45 dal 1 luglio 1988. Se si fosse applicata la rivalutazione ISTAT il 1° agosto 2007 dovrebbe essere pari a € 38,61. Ma così non è.

7. Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

Esattamente identico nella formulazione e negli importi a quello vigente.

8. Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Indennità fissata in €.6 non è stata aumentata. Ferma dal 1 settembre 2002 per avere lo stesso valore oggi dovrebbe essere pari a € 6,60.
Incredibilmente annullata con l'affermazione "in misura unica giornaliera" la previsione, contenuta nella circolare 557/RS/01/20/1060 del 24 maggio 2006, della doppia indennità di servizio esterno in presenza di due distinti servizi di almeno tre ore. Forse il suo mantenimento costava troppo!

9. *Premio di disattivazione per artificieri.*

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Premio di disattivazione fissato dal 1 gennaio 1996 in € 123,29. Chissà quante discussioni sull'affermazione "reale rischio". Comunque anche il reale rischio si svaluta, oggi dovrebbe essere pari a € 156,76

10. *Orario di lavoro.*

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Identico al vigente anche negli importi. Ah! Dimenticavamo € 5 di allora al 1°agosto 2007 dovrebbero essere rivalutati a € 5,50.

11. *Congedo ordinario*

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Come novità introdotti i commi 2, 4 e 5.

12. *Congedi straordinari e aspettativa*

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assi-

stenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Hanno riscritto il vigente articolo, parola per parola, virgola per virgola.

13. *Terapie salvavita*

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Di nuova formulazione

14. *Tutela delle lavoratrici madri*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un

soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Inserimento della lettera G e del comma 3°

15. *Congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Introduzione della previsione di cui al comma 9

16. *Diritto allo studio*

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Identica formulazione rispetto al vigente

17. *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Inserimento del comma 1° previsioni in favore dei superstiti.

Art. 18. *Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione*

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attua-

zione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 19 *Proroga di efficacia di norme.*

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 20 *Decorrenza del provvedimento.*

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo.

Art. 21 *Norma programmatica.*

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.

CONCLUSIONI

Nessun incremento per il lavoro in orario notturno, per quello svolto nelle festività o nei superfestivi. Indennità che stante la svalutazione dovrebbero essere così incrementate:

Indennità	Valore in euro	Erosione inflativa al 31/07/2007, in euro
Ora notturna	4,10	0,40
Festivo	12	0,78
Superfestivo	40	3,88
Ordine pubblico in sede	13	1,29
Ordine pubblico fuori sede senza pernotto	18,20	1,80
Ordine pubblico fuori sede con pernotto	26	2,57

Alla fine, quando diciamo questo, solitamente ci viene obiettato: ma se non andava bene perché lo avete firmato? La risposta è nella pagine che seguono e nel nostro desiderio di rappresentare le aspettative dei colleghi

Comunicato diffuso dalle Agenzie di stampa il 31 luglio 2007

Roma, 31 agosto 2007 – "Il dissenso del SAP nei confronti del Contratto delle Forze di Polizia, ufficializzato oggi a Palazzo Chigi, è mitigato solamente dal rispetto del "Patto per la sicurezza" che il Governo ha parimenti firmato oggi con le parti sociali.
Nella nota a verbale il SAP ha precisato che condizione essenziale della firma resta il riconoscimento della specificità con 450 milioni di euro, e una prima tranche da 300 milioni per il Riordino di carriere per il 2008. Risorse che dovranno essere reperite nella prossima Finanziaria".
E la stessa posizione del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – è stata assunta dalla Consulta Sicurezza, la principale organizzazione del Comparto che vede insieme al SAP anche il SAPPe – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – e il SAPAF – Sindacato Autonomo Polizia Forestale e Ambientale.
"L'aumento di 50-60 euro netti – afferma il segretario generale del SAP, Filippo Saltamartini – non copre neppure l'inflazione programmata del 4,46% e si traduce in una diminuzione dei redditi per effetto dell'aumento delle tasse nel 2007.
Con i nuovi scaglioni di reddito Irpef introdotti dal primo gennaio di quest'anno, gli agenti di polizia hanno visto aumentare l'Irpef del 17%, esattamente di ben 4 punti passando dall'aliquota del 23% al 27%; gli ispettori e i funzionari arrivano a pagare il 38% a fronte del vecchio 33 %".
"Il dato vero – prosegue la nota del SAP – che questo Contratto non paga neppure le prestazioni tipiche delle Forze di Polizia: notturni, festivi, straordinari, reperibilità." Persino il buono pasto a della metà rispetto agli altri statali".
Il SAP e la Consulta Sicurezza furono le uniche organizzazioni sindacali a contestare la Finanziaria 2007 con una manifestazione nazionale che il 5 dicembre portò in Piazza oltre 70.000 Agenti." "E il Governo mai avrebbe avuto il consenso della Consulta sicurezza con le risorse stanziate".
Abbiamo sottoscritto l'Accordo –ha affermato il leader del SAP Filippo Saltamartini- nonostante che si prevedano aumenti ridicoli, umilianti e offensivi delle Forze di polizia solo perché il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha sottoscritto il Patto per la sicurezza con il quale impegna il suo Gabinetto a risolvere alcuni problemi della categoria.
"Ma deve essere chiaro che aspetteremo fino a settembre per accertare se nella prossima Finanziaria 2008 gli impegni presi dal Governo saranno onorati".
Se non sarà così il Governo è già avvertito che le Forze dell'Ordine non subiranno altre umiliazioni.

Abbiamo firmato perché non farlo non comportava alcun beneficio per la categoria.
Perché come avvenuto in passato saremmo rimasti fuori dalle contrattazioni decentrate (siamo stati l'unico sindacato a non firmare due contratti di lavoro) e perché saremmo stati esclusi dal patto per la sicurezza.

Abbiamo firmato dichiarando:

DICHIARAZIONE A VERBALE La CONSULTA SICUREZZA, la maggiore organizzazione del Comparto Sicurezza, composta dal SAP- Sindacato Autonomo Polizia, dal SAPPe-Sindacato Autonomo della Polizia penitenziaria, dal SAPAF-Sindacato Autonomo Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato,

PREMESSO

- che l'ipotesi di Accordo di lavoro 2006-2007 –parte economica- radicata esclusivamente sul recupero del potere di acquisto delle retribuzioni del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate nel limite del tasso di inflazione biennale del 4,46, interrompe una politica retributiva, riconosciuta nei precedenti Contratti e tesa a valorizzare e perequare i trattamenti retributivi e funzionali mediante

stanziamenti aggiuntivi diretti a remunerare la specificità del Comparto;

- che per tali scopi , la CONSULTA SICUREZZA durante le trattative ha rivendicato almeno 450 Milioni per i trattamenti di specificità dal 2008 e il finanziamento del Riordino delle carriere con risorse non inferiori a 300-350 milioni spalmati su tre esercizi finanziari;

- che gli incrementi proposti a livello contrattuale non sono neppure idonei a remunerare le prestazioni lavorative tipiche del personale delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate (servizi notturni, festivi, ticket, straordinari;

- che la parte normativa del Contratto non risolve, altresì, il problema dell'estensione di diritti già riconosciuti al personale del pubblico impiego in regime delegificato (aggregazione prolungata ecc.);

- che a fronte di tali insufficienti incrementi contrattuali, per converso, tutti i dipendenti dei Comparti Sicurezza e Difesa hanno subito un inasprimento della pressione fiscale nel 2007, per effetto dell'aumento delle aliquote IRPEF pari a ben 4 punti (dal 23% al 27%) per la fascia Agenti-Ispettori e di 5 punti (dal 33% al 38%) per la fascia da Ispettore Capo a Vice Questore Aggiunto;

- che a seguito di un recupero inflativo pari al 4,68%, la pressione fiscale è aumentata per gli Agenti-Ispettori del 17,39% e per la fascia Ispettore Capo-Vice Questore Aggiunto del 15,15%;

- che in considerazione di quanto precede, la CONSULTA SICUREZZA ha posto come condizione essenziale di adesione all'Accordo la rimozione dei suddetti vincoli finanziari e normativi;

- che a seguito di tali rivendicazioni, il Governo si è impegnato attraverso un "Patto per la sicurezza" a rinvenire nuovi Fondi sulla prossima Legge Finanziaria 2008, diretti a fronteggiare un piano omogeneo di interventi normativi e finanziari, non ultimo per il Riordino delle carriere,

IMPEGNA

Il Governo all'esatto adempimento di tutti i punti contenuti nel documento "Linee guida del patto per la sicurezza" e, nella specie, per lo stanziamento di una somma non inferiore a 450 Milioni per i trattamenti di specificità e per l'avvio del procedimento legislativo diretto all'approvazione di una legge delega sul Riordino delle carriere, con l'avvertenza che il consenso espresso deve intendersi esclusivamente esplicitato in relazione agli impegni assunti nel "Patto per la sicurezza".

IL 31 LUGLIO, RICORDIAMOLO,
HANNO DIVULGATO QUESTO VOLANTINO
ALTRO CHE FAVOLE .. LA LORO CHIUSURA

Abbiamo conquistato un aumento mensile medio lordo di 124,30 € a partire da settembre 2007.
Altri 10,00 € aggiuntivi da gennaio 2008.
Inoltre saranno riconosciuti gli arretrati di circa 450,00 € per il periodo febbraio/agosto 2007.

Anche l'apertura di tavoli per la trattativa su: specificità, previdenza, carriere, straordinari e buoni pasto.

QUESTO È IL SINDACATO VERO, ALTRO CHE FAVOLE.

SIULP · SILP per la CGIL · FSP UGL · COISP · UILPS

PRETENDI IL RICONOSCIMENTO DELLA TUA SPECIFICITA'
DIFENDI LA TUA PROFESSIONALITA'
ISCRIVITI E SOSTIENI LE INIZIATIVE DEL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEMPRE DALLA PARTE DEI COLLEGHI, L'UNICA CHE CONOSCIAMO

Segreteria provinciale

Periodico Stampato in proprio
Via Casa Rossa nr. 1 - 34170 GORIZIA
Tel. 0481 536140
Fax 0481 2621189
Email sap@sap.gorizia.it
Registrato al Tribunale di Gorizia il 31/08/2005 nr. 7/05
DIRETTORE RESPONSABILE
ANGELO OBIT

Siamo su internet!
www.sap.gorizia.it

I rappresentanti SAP:

Andrea Campanile	Consigliere regionale
Mauro Centini	Consigliere provinciale
Marco Cernetig	Vice Segretario Regionale
Luciano Codutti	Segretario sezione locale Monfalcone
Domenico Colella	Consigliere provinciale
Mario Fazioli	Segretario organizzativo
Paolo Fiorelli	Membro del collegio dei sindaci
Gianpaolo Grinovero	Vice segretario provinciale
Diego Grop	Consigliere provinciale
Fabio Innocenti	Presidente del collegio dei sindaci
Alessandro Lettieri	Consigliere provinciale
Nicola Lotito	Membro del Collegio dei Sindaci
Mario Lovo	Consigliere provinciale
Enrico Maiova	Consigliere regionale
Michele Molinari	Consigliere provinciale
Angelo Obit	Segretario provinciale
Maurizio Paravan	Consigliere provinciale
Luca Peternel	Consigliere provinciale
Flavio Pino	Consigliere provinciale
Raffaele Pinto	Consigliere provinciale
Angelo Simonetti	Consigliere provinciale
Alessandra Tensi	Consigliere provinciale
Giuliano Tormena	Consigliere provinciale
Camillo Zapparoli	Consigliere provinciale
Bruno Zilli	Segretario Amministrativo
Alessandro Zucchia	Consigliere provinciale